


Assemblea Regionale Siciliana



Quadro riassuntivo delle recenti proposte di modifica statutaria in Sicilia e nelle altre Regioni a Statuto speciale

*XV LEGISLATURA
Dicembre 2009*

*A cura di Arianna Gerardi
Capo ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli
affari sociali*

*Hanno collaborato i consiglieri parlamentari Daniele Marino
e Maria Cristina Pensovecchio*

Servizio Studi e Affari europei,
Direttore Laura Salamone

Nota introduttiva

Il procedimento di revisione dello Statuto della Regione siciliana, disciplinato dall'art. 41 *ter* dello Statuto medesimo, secondo le modalità previste per la modifica delle leggi costituzionali, può essere avviato su iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana ovvero su iniziativa del Governo o del Parlamento nazionale, prevedendosi in tale ultima evenienza che l'Assemblea esprima il proprio parere sulla proposta di modifica entro due mesi dalla comunicazione della stessa.

L'art. 41 *ter*, com'è noto, è stato introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 e, pertanto, solo a seguito di tale significativa riforma il Parlamento regionale è stato chiamato ad esprimere il proprio parere sui disegni di legge costituzionale di iniziativa statale recanti proposte di modifica allo Statuto.

Invero, nel corso della XIII legislatura, ed in particolare nella seduta d'Aula n. 103 del 28 novembre 2002, l'Assemblea esprimeva parere favorevole al disegno di legge costituzionale n. 1238¹ recante "Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale", presentato al Senato della Repubblica. In tale progetto di legge costituzionale si proponeva, nelle ipotesi di iniziativa non assembleare, di introdurre il meccanismo dell' "intesa" – in luogo della previsione del mero "parere" - con l'Assemblea regionale siciliana, rendendo, evidentemente, più pregnante il ruolo dell'organo parlamentare regionale nel procedimento di modifica dello Statuto. Tuttavia, a causa dello spirare della legislatura nazionale, il progetto di legge non ebbe seguito.

Nella XIV legislatura, e più specificamente nella seduta d'Aula n. 32 del 5 dicembre 2006, l'Assemblea ha espresso nuovamente il proprio parere sui disegni di legge costituzionale nn. 203², 980, 1241 e 1606, presentati alla camera dei Deputati ed aventi ad oggetto "Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale".

In tale circostanza l'Assemblea ha manifestato posizioni differenti in considerazione del diverso contenuto delle suddette proposte.

In particolare, i disegni di legge costituzionale nn. 203, 980³ e 1241⁴, proponenti la sostituzione del comma 3 dell'art. 41 *ter* dello Statuto, prevedevano che i progetti di modifica statutaria, dopo essere stati approvati dalle due Camere in prima deliberazione, venissero trasmessi all'Assemblea per l'espressione dell'intesa. L'Assemblea avrebbe potuto esprimere il proprio diniego alla proposta, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, entro tre mesi. Decorso infruttuosamente il predetto termine si formava il silenzio assenso, consentendosi alle Camere di procedere con l'approvazione della legge costituzionale.

I predetti disegni di legge costituzionale, garantendo un ruolo primario all'Assemblea, sia sotto il profilo della necessità dell'espressione dell' "intesa" – che, come già osservato, risulta più pregnante del "parere", previsto dallo Statuto - che sotto l'aspetto della previsione di un *quorum* piuttosto significativo- trattandosi dei due terzi dei componenti – hanno ottenuto il parere favorevole dell'organo parlamentare.

Il disegno di legge costituzionale n. 1606⁵, invece, pur riproponendo il suddetto meccanismo dell'intesa con possibilità di diniego a maggioranza dei due terzi, prevedeva altresì che qualora su un progetto approvato da una delle due Camere in prima deliberazione l'Assemblea avesse espresso parere contrario, il Presidente della Regione avrebbe potuto indire un referendum consultivo entro i termini previsti per la seconda deliberazione camerale.

L'Assemblea regionale siciliana esprimeva parere contrario a tale ultima proposta adducendo a sostegno di tale scelta che, sebbene essa ben rispondesse alle esigenze di alcune regioni a statuto speciale, garantendo il maggior coinvolgimento possibile dei diversi gruppi etnici presenti, la medesima esigenza, tuttavia, non pareva ravvisabile in una regione come la Sicilia, nella quale non esistono pluralità etniche.

¹ Di iniziativa dei senatori Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Kofler, Peterlini, Michelini, Betta, Ruvolo e Salzano

² Di iniziativa dei deputati Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco

³ Di iniziativa dei deputati Bressa, Franceschini, Migliore, Donadi, Villetti, Sgobio, Monelli, Fabris, Sereni

⁴ Di iniziativa del deputato Boato

⁵ Di iniziativa dei deputati Biancofiore, La Loggia, Santelli, Bertolini, Carfagna, Gardini

Anche in quel caso i progetti di legge non ebbero seguito per lo spirare della legislatura nazionale.

Orbene, le suddette proposte di modifica allo Statuto della Regione siciliana, di indiscusso interesse e calibro, rappresentano la premessa di un'attività di relazione, nonché di confronto con gli organi del Parlamento statale, che nel corso della presente legislatura si è intensificata, in primo luogo sotto il profilo della quantità delle proposte ad oggi pervenute – e, a tal proposito, val la pena di ricordare che la XV legislatura è ancora ai suoi inizi - le quali risultano essere già in numero di sette.

Peraltro, anche sotto il profilo del contenuto, le considerate proposte di revisione statutaria risultano piuttosto differenti tra loro, riguardando in alcuni casi (Atti Senato nn. 41, 965, 1655, 1656) la procedura di modifica dello Statuto, e dunque l'art 41 *ter*, - in analogia all'oggetto delle proposte di modifica pervenute nelle precedenti legislature -; in altri (Atti Senato nn. 1597 e 1643) la forma di governo della Regione, e dunque gli artt. 9 e 10; e, ancora, in un ulteriore disegno di legge costituzionale, riconsiderando lo Statuto nella sua interezza, se ne propone la revisione in molte delle sue parti.

Sulle predette proposte di modifica allo Statuto, nel corso dell'attuale legislatura, l'Assemblea ha avuto modo di esprimersi nelle sedute nn. 106 del 29 luglio e 111 del 29 settembre 2009.

Di esse si riportano gli *abstracts* (v. *infra*) nel presente quadro di sintesi.

Tra le proposte di revisione statutaria si ritiene opportuno dare contezza anche di quelle di iniziativa della stessa Assemblea regionale siciliana le quali risultano, in atto, assegnate alla Commissione speciale per la revisione e l'attuazione dello Statuto della Regione, sebbene non ancora esaminate (v., *infra*, Documento 3, Sicilia).

Al fine di consentire una riflessione ed un'analisi più completa delle scelte attuate in materia di revisione dello Statuto, appare altresì necessario un riferimento anche alle posizioni adottate nelle altre regioni a Statuto speciale.

Alle predette finalità, riportando alcuni dati tratti dai siti internet ufficiali dei Consigli regionali delle altre regioni ad autonomia differenziata, si dà contezza in alcune tabelle di sintesi sia delle proposte di modifica di *iniziativa statale* e dei relativi pareri espressi dai Consigli regionali di tutte le Regioni a statuto speciale (v., *infra*, Documenti 1 e 2), sia delle proposte di modifica allo Statuto di *iniziativa regionale* (v., *infra*, Documento 3).

Si riportano dunque di seguito:

1) per la Regione Sicilia, gli **abstracts** delle proposte di modifica di iniziativa statale, con particolare riferimento all'esito del parere ed alle motivazioni espresse dall'Aula;

2) per ogni singola Regione a statuto speciale, una *tabella* che riporta i disegni di legge costituzionale di proposta di modifica dello Statuto, i relativi proponenti, la commissione competente ad esprimere il parere, nonché, se espresso, l'esito del parere, in commissione ed in Aula.

Va precisato che, con particolare riguardo alla Regione Sicilia, è stata altresì indicata la seduta della commissione competente e la seduta d'Aula nella quale il parere è stato reso (**Documento 1**);

3) per ogni singola Regione a statuto speciale, una *tabella* che, con particolare riferimento ai disegni di legge costituzionale di iniziativa statale concernenti proposte di *modifica del procedimento di revisione statutaria*, riporta, in un quadro unitario di confronto, le motivazioni espresse nei pareri resi dalle Regioni medesime (**Documento 2**);

4) per ogni singola Regione a statuto speciale, una *tabella* che riporta le proposte di modifica dello Statuto di iniziativa regionale e lo stato dell'esame in commissione.

Va precisato che per la Regione Val d'Aosta, la tabella riporta una proposta di legge, già approvata in Aula il 17 dicembre 2008 e presentata sia alla Camera dei deputati (A.C. n. 2049) che al Senato della Repubblica (A.S. n. 1309) (**Documento 3**).

PROPOSTE DI MODIFICA SULLA FORMA DI GOVERNO

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ATTO SENATO N. 1597
“Modifica all’art. 10 dello Statuto della Regione siciliana”**

Il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1597 ha ad oggetto la modifica dell’art. 10 dello Statuto speciale, relativo alla mozione di sfiducia del Presidente della Regione e ad altre cause di cessazione del Capo del Governo regionale.

Il testo in esame ha lo scopo di introdurre nell’ordinamento regionale l’istituto della c.d. sfiducia costruttiva.

La nuova mozione di sfiducia, a differenza della mozione di sfiducia classica, può essere approvata una sola volta nel corso della legislatura e deve indicare un soggetto, scelto tra i componenti all’Assemblea regionale, che in caso di approvazione della mozione subentri al Presidente della Regione.

La mozione introdotta ha dunque l’effetto principale, analogo alla mozione tradizionale, di sfiduciare il Presidente ma, a differenza di quella, non comporta lo scioglimento automatico dell’Assemblea regionale bensì l’elezione di un nuovo Presidente, scelto tra i deputati di maggioranza, che sia espressione della medesima maggioranza politica. In tal modo si evita l’interruzione della legislatura in virtù della permanenza dell’organo legislativo e della sostituzione del Capo dell’Esecutivo regionale, salvaguardando la volontà popolare manifestata attraverso la scelta elettorale.

Sul presente disegno di legge costituzionale l’Assemblea regionale siciliana ha espresso **parere contrario** in considerazione dei problemi di coordinamento con altre disposizioni statutarie relative alla forma di governo e della necessità di evitare che le modifiche introdotte intervengano nel corso della legislatura.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ATTO SENATO N. 1643
“Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del
Presidente della Regione e introduzione dell’istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva”**

Il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1643 ha ad oggetto la modifica degli articoli 9 e 10 dello Statuto, concernenti rispettivamente l’elezione del Presidente della Regione e la sua cessazione dalla carica a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, dimissioni, rimozione, impedimento permanente e morte.

L’art. 1 del disegno di legge modifica il sistema di elezione del Presidente della Regione, prevedendo che il Capo della Giunta regionale sia eletto dall’Assemblea regionale tra i suoi membri entro dieci giorni dall’insediamento. Si tratta sostanzialmente del sistema di elezione interna, già vigente prima della riforma operata con la legge costituzionale n. 2/2001, sebbene rispetto alla formula originaria risulta variata la previsione sul *quorum* deliberativo.

L’art. 2 del disegno di legge ha preminentemente lo scopo di introdurre nel sistema di governo regionale l’istituto della c.d. sfiducia costruttiva.

Tale tipo di mozione, che si affiancherebbe a quella tradizionale, deve indicare un soggetto, scelto tra i componenti dell’Assemblea regionale, che in caso di approvazione della mozione viene eletto Presidente della Regione.

L’approvazione della mozione di sfiducia comporta altresì la conseguente decadenza dalla carica degli Assessori, nominati dallo stesso Presidente della Regione.

Infine l’art. 2 del disegno di legge disciplina i casi di dimissioni, morte e impedimento permanente del Presidente della Regione, prevedendo che ad essi consegua entro dieci giorni l’elezione di un nuovo Presidente.

Sul presente disegno di legge costituzionale l'Assemblea regionale siciliana ha espresso **parere contrario** in considerazione della necessità di mantenere il principio di elezione popolare e diretta del Presidente della Regione, ormai acquisito nei diversi livelli di governo, quale espressione dell'esigenza di piena partecipazione democratica dei cittadini, e tenuto conto altresì dei problemi di compatibilità che ne deriverebbero con le altre disposizioni statutarie attinenti alla forma di governo regionale.

PROPOSTE DI MODIFICA SULLA PROCEDURA DI REVISIONE STATUTARIA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ATTO SENATO N. 41*

“Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle Regioni a Statuto speciale”

Nel disegno di legge costituzionale considerato si propone la modifica dell'art. 41 *ter* dello Statuto siciliano al fine di garantire un maggiore coinvolgimento degli organi legislativi regionali nella procedura di revisione degli stessi statuti.

In particolare, nell'art. 1 si propone di sostituire il comma 3 dell'art. 41 *ter*, prevedendosi che i progetti di legge costituzionale aventi ad oggetto modifiche statutarie siano trasmessi all'Assemblea regionale siciliana, dopo la loro approvazione da parte delle Camere in prima deliberazione, ai fini dell'espressione dell'intesa. Qualora l'Assemblea non manifesti il proprio diniego (con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei propri componenti) entro tre mesi dalla trasmissione del testo, le Camere possano procedere all'approvazione della legge costituzionale (meccanismo del silenzio-assenso).

Sul disegno di legge in esame l'Assemblea ha espresso **parere contrario**, sul presupposto che la modifica statutaria proposta, pur intendendo introdurre una procedura di revisione dello Statuto di maggiore garanzia per le prerogative dell'Assemblea regionale, tuttavia non risponde all'esigenza di garantire all'ARS la titolarità del potere di modifica dell'atto fondante dell'autonomia siciliana .

*Si fa presente che i disegni di legge costituzionale A.S. n. 41 e A.S. n. 1656 sono di analogo contenuto.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ATTO SENATO N. 965

“Disposizioni concernenti la procedura per la modifica dello Statuto della Regione siciliana”

Nel disegno di legge costituzionale considerato, mediante la modifica del comma 3 dell'art. 41 *ter*, si propone che i progetti di legge costituzionale di iniziativa governativa o parlamentare aventi ad oggetto modifiche statutarie siano trasmessi all'Assemblea regionale siciliana, dopo la loro approvazione da parte delle Camere in prima deliberazione, ai fini dell'espressione dell'intesa, di modo che qualora la stessa Assemblea non manifesti il proprio assenso (con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei propri componenti), entro tre mesi dalla trasmissione del testo, le Camere non possano procedere all'approvazione del testo (meccanismo del silenzio-diniego).

Sul disegno di legge in esame l'Assemblea ha espresso **parere contrario**, sul presupposto che la modifica statutaria proposta, pur intendendo introdurre una procedura di revisione dello Statuto di maggiore garanzia per le prerogative dell'Assemblea regionale, tuttavia non risponde all'esigenza di garantire all'ARS la titolarità del potere di modifica dell'atto fondante dell'autonomia siciliana .

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ATTO SENATO N. 1655
“Modifica dell’art. 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale”

Nel disegno di legge costituzionale considerato si propone anzitutto una modifica dell’art. 116 della Costituzione, al cui primo comma verrebbe aggiunta la previsione dell’attribuzione ai Consigli regionali e all’Assemblea regionale siciliana del potere di iniziativa relativo alla revisione degli statuti speciali. Si propone altresì una parziale riformulazione delle disposizioni dei diversi Statuti speciali concernenti la procedura di revisione statutaria. L’art. 41 *ter* dello Statuto della Regione siciliana, in particolare, verrebbe riscritto nel suo secondo e terzo comma, in modo da riservare all’Assemblea regionale siciliana l’iniziativa, da adottare a maggioranza dei due terzi dei componenti, relativa alle modifiche statutarie e di prevedere che alla stessa Assemblea vengano trasmessi i progetti di revisione dello Statuto approvati dalle Camere in prima deliberazione, affinché sui detti progetti essa esprima entro tre mesi il proprio parere vincolante, da adottare a maggioranza dei due terzi.

Sul disegno di legge in esame l’Assemblea ha espresso **parere favorevole**, sul presupposto che la modifica proposta riconosce all’Assemblea regionale un più ampio ruolo nel procedimento di revisione dello Statuto, sia in fase di iniziativa sia in fase di successive eventuali modifiche e risponde all’esigenza di garantire all’Assemblea regionale la titolarità esclusiva dell’iniziativa in materia di modifica dell’atto fondante dell’autonomia siciliana .

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ATTO SENATO N. 1656*
“Modifiche agli statuti delle Regioni ad autonomia speciale concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi”

Nel disegno di legge costituzionale considerato si prevede una modifica delle disposizioni dei diversi statuti speciali, tra cui l’art. 41 *ter* dello Statuto della Regione Sicilia, al fine di promuovere una maggiore partecipazione degli organi legislativi regionali alla procedura volta all’approvazione di modifiche statutarie. In particolare si propone che l’iter di approvazione delle modifiche statutarie preveda la trasmissione dei relativi progetti di legge costituzionale, approvati dalle Camere in prima deliberazione, all’Assemblea regionale siciliana (o al Consiglio regionale) ai fini dell’espressione dell’intesa. L’organo legislativo regionale avrebbe quindi la possibilità di esprimere entro tre mesi il proprio diniego, da deliberare a maggioranza dei due terzi dei componenti, in mancanza del quale le Camere potrebbero comunque procedere all’approvazione della legge costituzionale (meccanismo del silenzio-assenso).

Sul disegno di legge in esame l’Assemblea ha espresso **parere contrario** sul presupposto che la modifica statutaria proposta, pur intendendo rafforzare le prerogative dell’organo legislativo regionale nella procedura di revisione dello Statuto, non risponde pienamente all’esigenza, ritenuta prioritaria, di garantire all’Assemblea regionale la titolarità dell’iniziativa in materia di modifica dell’atto fondante dell’autonomia siciliana, funzione che l’Assemblea intende esercitare.

*Si fa presente che i disegni di legge costituzionale A.S. n. 41 e A.S. n. 1656 sono di analogo contenuto.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ATTO SENATO N. 1410**
“Modifiche allo Statuto della Regione siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455”

Il disegno di legge costituzionale considerato propone una riforma ad ampio spettro dello Statuto regionale siciliano, al fine di adeguare quest'ultimo alle riforme costituzionali del 2001 e alle più recenti evoluzioni dell'ordinamento giuridico. Segnaliamo di seguito le più significative innovazioni da esso previste.

Preambolo e principi

Si propone di anteporre al testo dello Statuto un Preambolo, nel quale si affermerebbe solennemente il valore dell'autonomia regionale, della sussidiarietà, dell'uguaglianza nei diritti e delle pari opportunità tra i cittadini, del pluralismo e del contrasto ad ogni forma di violenza. Si prevede altresì l'inserimento di un titolo primo, nel quale richiamare una serie di “Principi” fondanti dell'ordinamento regionale .

Assemblea regionale siciliana

Viene dato particolare rilievo all'autonomia dell'organo legislativo regionale che si esplica sul versante organizzativo, funzionale, finanziario, contabile e processuale e si esprime fundamentalmente attraverso l'adozione del Regolamento interno. Il testo in esame incide altresì sul ruolo delle Commissioni legislative attraverso la previsione generalizzata dell'esame in sede redigente delle proposte di legge.

Organi di governo e forma di governo

Costituisce una novità degna di nota l'attenzione riservata all'equilibrata presenza di entrambi i sessi negli organi di governo, formalizzata nella previsione di una quota di genere, per almeno un terzo dei componenti, nella composizione della Giunta regionale.

La modifica di maggior rilievo, in ordine alla forma di governo, è tuttavia costituita dalla possibilità di sostituzione del Presidente della Regione con il Vicepresidente con delibera dell'Assemblea regionale, a seguito della cessazione dalla carica del Presidente, derivante da particolari cause (morte, rimozione, impedimento permanente, incompatibilità sopravvenuta), con una vistosa attenuazione del principio “*aut simul stabunt aut simul cadent*”. Tale principio risulta mantenuto nella sola ipotesi, di natura meramente politica, di dimissioni del Presidente della Regione. In ogni caso, qualora non venga deliberata la sostituzione del Presidente della Regione, riprende ad operare la regola tradizionale.

Il testo proposto, se per un verso prevede un meccanismo di sostituzione interna del Presidente della Regione mediante delibera dell'Assemblea, lascia tuttavia immutato il sistema di elezione popolare diretta del capo del Governo regionale, determinando dunque una forma di

** L'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 281 del 30 marzo 2005 ha approvato il progetto di legge voto da sottoporre al Parlamento nazionale, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto siciliano, recante “Schema di progetto di legge costituzionale da proporre ai sensi dell'art. 18 dello Statuto al Parlamento nazionale recante “Modifiche allo Statuto della Regione”. Il progetto di legge fu presentato al Senato della Repubblica dove, con il n. 3369, fu assegnato per l'esame alla I Commissione Affari Costituzionali e per il parere alle commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Pubblica istruzione), VIII (Lavori pubblici), IX (Agricoltura), X (Industria), XI (Lavoro), XII (Sanità), XIII (Ambiente), XIV (Unione Europea), Questioni Regionali. In sede consultiva, la Commissione Bicamerale Affari regionali e la Commissione Finanze diedero parere favorevole, mentre la Commissione Bilancio diede parere negativo per l'esistenza di oneri finanziari che impedivano la possibilità di esaminare il provvedimento in questione nel corso della sessione di bilancio ormai avviata. Pertanto, la I Commissione “Affari Costituzionali” non terminò l'esame del testo che non fu quindi mai trattato dall'Aula. Con la successiva scadenza della legislatura nazionale il progetto di legge suddetto è decaduto.

Nel corso della presente legislatura regionale, il Senato della Repubblica ha trasmesso all'Assemblea regionale siciliana, ai fini del parere di cui all'art. 41 ter, comma 3, dello Statuto, il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1410, avente contenuto analogo al richiamato progetto di legge voto approvato nella seduta n. 281 del 30 marzo 2005.

governo della Regione composita, nella quale risalta il ruolo dell'Assemblea organo garante della prosecuzione della legislatura salvo il caso di dimissioni da parte del Presidente della Regione.

Fonti e competenza legislativa

Si prevede di introdurre nello Statuto un elenco delle fonti regionali, tra cui compaiono anche le "leggi statutarie" ed una tipologia di atti attualmente estranea all'ordinamento regionale, ossia quella dei "decreti legislativi" ai quali si potrebbe ricorrere ai fini dell'attuazione della normativa europea. In tale elenco figurano anche le fonti secondarie, ossia i regolamenti, dei quali verrebbe introdotta una classificazione, simile a quella prevista nella legge n. 400 del 1988. Vengono previsti dei limiti materiali per l'ammissibilità del referendum regionale.

Per quanto riguarda la competenza legislativa regionale, si opta per il mantenimento dell'attuale impianto statutario, basato sul criterio della doppia elencazione delle materie di competenza esclusiva e concorrente, di cui rispettivamente agli artt. 14 e 17 dello Statuto regionale. L'elenco contenuto nell'art. 17 verrebbe arricchito attraverso l'integrazione con ulteriori materie, sostanzialmente corrispondenti a quelle attribuite alla competenza regionale dall'art. 117, co.3, Cost. Nell'art. 14 sarebbe soppresso il richiamo al limite delle "riforme agrarie e industriali...", sostituito da quello al "rispetto della Costituzione, dello Statuto, del principio di prevalenza del diritto comunitario nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali". La stessa elencazione delle materie di competenza esclusiva sarebbe rimodulata attraverso una rinnovata definizione di talune materie e l'inclusione in essa di nuovi settori.

Verrebbe inserita nel testo dello Statuto la c.d. "clausola residuale", in virtù della quale sarebbero deferite alla Regione tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato, analogamente a quanto già previsto dall'art. 117, co. 4 della Costituzione per le Regioni ordinarie.

Autonomie locali

Il disegno di legge in esame intende esaltare il valore delle autonomie locali, sancendo il principio della "equiordinazione" dei diversi livelli di governo del territorio. Comuni, province e comunità montane verrebbero infatti espressamente menzionati quali istituzioni territoriali autonome rappresentative, accanto alla Regione, della comunità siciliana. Sarebbero attribuite in primo luogo ai comuni le funzioni amministrative, nel rispetto dei principi, richiamati anche dalla Carta costituzionale, di "sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza", e verrebbe in genere riconosciuta agli enti locali "la più ampia autonomia amministrativa e finanziaria". Il richiamo alle province sostituisce quello, peculiare dell'attuale Statuto, ai "liberi consorzi di comuni". Si prevede un Consiglio delle autonomie locali e l'istituzione, sia a livello regionale che locale, del difensore civico.

Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione

Si propone l'inserimento nel testo dello Statuto di un'apposita sezione dedicata ai rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione, ove verrebbe espressamente prevista la partecipazione della Regione tanto alla fase "ascendente, relativa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, che a quella "discendente", relativa all'attuazione della normativa europea e ove verrebbe sancito il cosiddetto "potere estero" della Regione, in linea con le disposizioni al riguardo contenute nell'art. 117 della Costituzione, come rinnovato in seguito alla riforma costituzionale del 2001.

Organi giurisdizionali e contenzioso di costituzionalità

Il disegno di legge contiene disposizioni relative alla composizione degli organi che svolgono in Sicilia le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, solo in parte introducendo elementi di novità. Rappresenta una innovazione la previsione della nomina, da effettuarsi d'accordo tra i Governi statale e regionale, dei Presidenti di sezione della Corte dei Conti e del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa. Un ulteriore elemento innovativo è costituito dall'integrazione della composizione della Corte dei Conti in sede di controllo con componenti designati dall'Assemblea regionale e dal Consiglio regionale delle Autonomie locali.

Il disegno di legge intende inoltre rafforzare il ruolo del Presidente della Regione in relazione al suo potere di impugnativa degli atti lesivi delle prerogative regionali. In particolare, si prevede il potere del Presidente della Regione di impugnare leggi e atti aventi pari valore, lesivi delle competenze regionali ovvero viziati per contrasto con la Costituzione. Sono soggetti all'impugnativa sia atti dello Stato sia leggi di altre Regioni e l'iniziativa del Presidente, che deve essere preceduta da una delibera della Giunta regionale, può essere sollecitata anche da un voto dell'Assemblea regionale.

Viene inoltre sancito il potere del Presidente della Regione di promuovere conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale avverso atti statali non legislativi che ledano le attribuzioni costituzionali della Regione.

Organi ausiliari

La proposta di modifica dello Statuto prevede l'introduzione di quattro nuovi organi permanenti aventi funzione principalmente consultiva nei confronti dell'Assemblea regionale o dell'Amministrazione regionale nel complesso.

In particolare sono introdotti: il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, quale organismo rappresentativo delle categorie produttive, dotato di iniziativa legislativa; la Consulta statutaria, quale organo di garanzia statutaria, le cui funzioni principali sono quella di valutare la conformità delle proposte di legge alle disposizioni dello Statuto e quella di comporre conflitti tra organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali in ordine all'interpretazione dello Statuto; la Commissione per le pari opportunità e la Consulta per i problemi della disabilità ed *handicap*, con compiti di carattere consultivo e propositivo in un'ottica di miglioramento della produzione normativa regionale in relazione a temi che incidono su aspetti delicati della società civile.

Patrimonio e potestà tributaria

Il disegno di legge in esame, in relazione alle disposizioni statutarie che riguardano l'aspetto finanziario della Regione, introduce talune innovazioni nel rispetto sostanziale dell'impianto dei rapporti finanziari e del sistema tributario regionale. Tale scelta è frutto di una valutazione positiva del complesso di disposizioni attinenti all'assetto finanziario della Regione, che appare ispirato da una filosofia di fondo, in cui si rivela netta l'impostazione autonomista, analoga a quella che sta alla base dell'evoluzione in senso federalistico dell'ordinamento nazionale ed in particolare del sistema delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione.

Le novità di maggior rilievo sono costituite dalle norme attinenti alla potestà tributaria della Regione. Il disegno di legge introduce due disposizioni: la prima si riferisce alla possibilità della Regione di adottare misure fiscali generali e di prevedere aiuti di Stato di natura fiscale; la seconda individua, quali entrate tributarie spettanti alla Regione, quelle riscosse nel proprio territorio e quelle riferite a presupposti che si verificano nello stesso territorio.

Organi di raccordo Stato-Regione

Si propone di elevare da quattro a sei il numero dei componenti della Commissione paritetica Stato-Regione preposta, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, alla determinazione delle norme di attuazione dello stesso Statuto, e di prevedere un termine entro il quale il Consiglio dei Ministri debba deliberare sulle norme determinate dalla detta Commissione. Si propone di attribuire al Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Regione, il potere di nominare il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 dello Statuto.

Modifiche allo Statuto

Il testo proposto interviene sulla procedura di revisione dello Statuto introducendo un meccanismo che dà ampio risalto alla centralità dell'Assemblea regionale siciliana nel processo di modifica della Carta fondamentale della Regione.

All'accresciuta importanza dell'organo rappresentativo della comunità regionale, che si esprime anzitutto nell'iniziativa riservata per le modifiche statutarie, si contrappone un intervento del Parlamento nazionale limitato, che si concretizza nella possibilità di approvare *tout court* la proposta dell'Assemblea regionale, deliberata con una maggioranza di due terzi, oppure respingerla

senza possibilità di emendare il testo. Inoltre il rifiuto di approvazione da parte delle Camere è concesso solo per contrasto con i principi fondamentali della Costituzione ed in tal caso è attribuito all'Assemblea regionale il potere di adire la Corte Costituzionale, con delibera a maggioranza assoluta, affinché si pronunci sulla legittimità dei motivi del rifiuto. Qualora la pronuncia sia favorevole alla Regione il testo è trasmesso nuovamente al Parlamento per l'approvazione, che assume sostanziale natura di ratifica di scelte operate, seppure con la garanzia derivante dalla maggioranza qualificata, in ambito regionale.

SICILIA

Oggetto di revisione statutaria	Disegno di legge costituzionale	Senatori proponenti	Commissione competente, seduta ed esito proposta parere	Seduta d'Aula ed esito parere
Forma di Governo regionale (artt. 9 e 10 Statuto della Regione)	<i>Atto Senato n. 1597</i> Modifica all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana	Gasparri, Quagliariello, Vizzini	I Commissione Seduta n. 54 del 21 luglio 2009 NEGATIVO	Seduta n. 106 del 29 luglio 2009 NEGATIVO
	<i>Atto Senato n. 1643</i> Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva	D'Alia	Commissione Statuto Sedute nn. 23 del 15 settembre 2009 e 25 del 22 settembre 2009 NEGATIVO	Seduta n. 111 del 29 settembre 2009 NEGATIVO
Procedura di modifica statutaria (art. 41 ter Statuto della Regione)	<i>Atto Senato n. 41</i> Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale	Peterlini	I Commissione Seduta n. 54 del 21 luglio 2009 NEGATIVO	Seduta n. 106 del 29 luglio 2009 NEGATIVO
	<i>Atto Senato n. 965</i> Disposizioni concernenti la procedura per la modifica dello Statuto della Regione siciliana	Oliva, Pistorio	I Commissione Seduta n. 54 del 21 luglio 2009 NEGATIVO	Seduta n. 106 del 29 luglio 2009 NEGATIVO
	<i>Atto Senato n. 1655</i> Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale	Finocchiaro, Bianco, Ceccanti, Vitali, De Sena, Adamo, Papania	Commissione Statuto Sedute nn. 23 del 15 settembre 2009 e 25 del 22 settembre 2009 POSITIVO	Seduta n. 111 del 29 settembre 2009 POSITIVO
	<i>Atto Senato n. 1656</i> Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi	Ceccanti, Finocchiaro	Commissione Statuto Sedute nn. 23 del 15 settembre 2009 e 25 del 22 settembre 2009 NEGATIVO	Seduta n. 111 del 29 settembre 2009 NEGATIVO
Statuto della Regione	<i>Atto Senato n. 1410*</i> Modifiche allo Statuto della Regione siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455	Fleres, Alicata, Dell'Utri	I Commissione Seduta n. 54 del 21 luglio 2009 NEGATIVO	Seduta n. 106 del 29 luglio 2009 NEGATIVO

*Il presente disegno di legge costituzionale ripropone il contenuto del progetto di legge voto approvato nella seduta n. 281 del 30 marzo 2005 e inviato al Parlamento nazionale ai sensi dell'art. 18 dello Statuto recante 'Schema di progetto di legge costituzionale da proporre ai sensi dell'art. 18 dello Statuto al Parlamento nazionale recante "Modifiche allo Statuto della Regione".

VALLE D'AOSTA

Oggetto di revisione statutaria	Disegno di legge costituzionale	Senatori proponenti	Commissione competente ed esito proposta parere	Esito parere in Aula
Procedura di modifica statutaria (art. 50 dello Statuto della Valle d'Aosta)	<i>Atto Senato n. 41</i> Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale	Peterlini	I Commissione NEGATIVO	NEGATIVO
	<i>Atto Senato n. 1655</i> Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale	Finocchiaro, Bianco, Ceccanti, Vitali, De Sena, Adamo, Papania	I Commissione NEGATIVO	NEGATIVO
	<i>Atto Senato n. 1656</i> Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi	Ceccanti, Finocchiaro	I Commissione NEGATIVO	NEGATIVO

SARDEGNA

Oggetto di revisione statutaria	Disegno di legge costituzionale	Senatori proponenti	Commissione competente ed esito proposta parere	Esito parere in Aula
Procedura di modifica statutaria (art. 54 dello Statuto della Sardegna)	<i>Atto Senato n. 41</i> Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale	Peterlini	I Commissione Da esaminare	
	<i>Atto Senato n. 1655</i> Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale	Finocchiaro, Bianco, Ceccanti, Vitali, De Sena, Adamo, Papania	I Commissione Da esaminare	
	<i>Atto Senato n. 1656</i> Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi	Ceccanti, Finocchiaro	I Commissione Da esaminare	
Entrate della Regione (artt. 8 e 10 dello Statuto della Sardegna)	<i>Atto Senato n. 499</i> Modifica degli articoli 8 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate della regione	Massidda	I, III Commissione Da esaminare	
Statuto della Regione	<i>Atto Senato n. 1244</i> Statuto speciale della Regione Sardegna denominato "Carta de logu de Sardigna"	Massidda	I Commissione Da esaminare	

TRENTINO-ALTO ADIGE

Oggetto di revisione statutaria	Disegno di legge costituzionale	Senatori proponenti	Commissione competente ed esito proposta parere	Esito parere in Aula
Procedura di modifica statutaria (art. 103 dello Statuto del Trentino Alto-Adige)	<i>Atto Senato n. 41</i> Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale	Peterlini	I Commissione POSITIVO	POSITIVO
	<i>Atto Senato n. 1655</i> Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale	Finocchiaro, Bianco, Ceccanti, Vitali, De Sena, Adamo, Papania	I Commissione POSITIVO	POSITIVO
	<i>Atto Senato n. 1656</i> Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi	Ceccanti, Finocchiaro	I Commissione POSITIVO	POSITIVO

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Oggetto di revisione statutaria	Disegno di legge costituzionale	Senatori proponenti	Commissione competente ed esito proposta parere	Esito parere in Aula
Sistema elettorale (art. 13 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia)	<i>Atto Senato n. 34</i> Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di elezione del consiglio regionale	Peterlini	V Commissione NEGATIVO	NEGATIVO
Statuto della Regione	<i>Atto Senato n. 694</i> Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia	Saro	V Commissione NEGATIVO	NEGATIVO
Procedura di modifica statutaria (art. 63 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia)	<i>Atto Senato n. 41</i> Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale	Peterlini	V Commissione NEGATIVO	NEGATIVO
	<i>Atto Senato n. 1655</i> Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale	Finocchiaro, Bianco, Ceccanti, Vitali, De Sena, Adamo, Papania	V Commissione NEGATIVO	NEGATIVO
	<i>Atto Senato n. 1656</i> Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi	Ceccanti, Finocchiaro	V Commissione NEGATIVO	NEGATIVO

Disegno di legge costituzionale	Sicilia	Valle d'Aosta	Trentino-Alto Adige	Friuli-Venezia Giulia	Sardegna
<p>Atto Senato n. 41* Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale</p> <p>- <i>Intesa</i> - <i>Facoltà dell'Assemblea di esprimere il diniego a maggioranza dei due terzi</i> - <i>Silenzio-assenso</i></p> <p>*Si fa presente che i disegni di legge costituzionale n. 41 e A.S. n. 1656 sono di analogo contenuto.</p>	<p>Parere contrario Sul disegno di legge in esame l'Assemblea regionale siciliana ha espresso parere contrario, sul presupposto che la modifica statutaria proposta, pur intendendo introdurre una procedura di revisione dello Statuto di maggiore garanzia per le prerogative dell'Assemblea, non risponde tuttavia all'esigenza di garantire all'ARS la titolarità del potere di modifica dell'atto fondante dell'autonomia siciliana .</p>	<p>Parere contrario Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta con propria delibera (oggetto n. 780/XIII) ha espresso parere contrario sul presupposto che in data 17 dicembre 2008 lo stesso Consiglio regionale ha approvato una proposta di legge costituzionale di modifica dell'art. 50, comma terzo, dello Statuto – presentata sia alla Camera dei deputati (AC 2049) che al Senato della Repubblica (AS 1309) – in base alla quale la mancata espressione dell'assenso alla proposta di intesa da parte del Consiglio della Valle impedisce alle Camere l'adozione della legge costituzionale. Secondo il Consiglio regionale valdostano tale ultima proposta appare più garantistica per la Regione rispetto al disegno di legge in esame, e pertanto è preferibile a quest'ultimo come punto di partenza delle future discussioni sul tema.</p>	<p>Parere favorevole Il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, nella delibera n. 5 del 2009, ha fatto proprio, in aula, il parere favorevole espresso dalla I Commissione legislativa sul disegno di legge in esame.</p>	<p>Parere contrario Il Consiglio regionale ha espresso parere contrario sul presupposto che il disegno di legge considerato, pur costituendo un miglioramento dell'attuale procedura di revisione statutaria, non assicura una tutela più salda dell'autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia e una posizione paritaria nei processi decisionali tra lo Stato e la Regione.</p>	<p>Parere non reso</p>

Disegno di legge costituzionale	Sicilia	Valle d'Aosta	Trentino-Alto Adige	Friuli-Venezia Giulia	Sardegna
<p>Atto Senato n. 1655 Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale</p> <p><i>- Iniziativa riservata (maggioranza dei due terzi)</i> <i>- Parere vincolante sul testo approvato dalle Camere in prima deliberazione (maggioranza dei due terzi)</i></p>	<p>Parere favorevole Sul disegno di legge in esame l'Assemblea ha espresso parere favorevole, sul presupposto che la modifica proposta riconosce all'Assemblea regionale un più ampio ruolo nel procedimento di revisione costituzionale di modifica dello Statuto. Si è infatti considerato che esso attribuisca alla stessa Assemblea un potere di controllo sull'intero procedimento, sia in fase di iniziativa, riservata all'Assemblea, sia in fase di successive eventuali modifiche, sottoposte dopo l'approvazione in prima deliberazione da parte del Parlamento della Repubblica a parere vincolante dell'Assemblea. Si è inoltre considerato che esso risponda all'esigenza, ritenuta prioritaria, di garantire all'Assemblea regionale la titolarità esclusiva dell'iniziativa in materia di modifica dell'atto fondante dell'autonomia siciliana.</p>	<p>Parere contrario Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con propria delibera (oggetto n. 781/XIII) ha espresso parere contrario sul presupposto che in data 17 dicembre 2008 il Consiglio regionale ha approvato una proposta di legge costituzionale di modifica dell'art. 50, comma terzo, dello Statuto – presentata sia alla Camera dei deputati (AC 2049) che al Senato della Repubblica (AS 1309) - in base alla quale la mancata espressione dell'assenso alla proposta di intesa da parte del Consiglio della Valle impedisce alle Camere l'adozione della legge costituzionale. Secondo il Consiglio regionale valdostano tale ultima proposta appare più garantistica per la Regione rispetto al disegno di legge in esame, e pertanto è preferibile a quest'ultimo come punto di partenza delle future discussioni sul tema.</p>	<p>Parere favorevole Il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, nella delibera n. 6 del 2009, ha fatto proprio, in aula, il parere favorevole espresso dalla I Commissione legislativa sul disegno di legge in esame.</p>	<p>Parere contrario Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, nella delibera n. 13 del 6 ottobre 2009, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, ha ritenuto che il disegno di legge costituzionale in esame, pur costituendo un miglioramento dell'attuale procedura di revisione, non assicura una posizione paritaria nei processi decisionali tra lo Stato e la Regione. Come evidenziato anche nella relazione presentata dalla Commissione affari istituzionali del Consiglio regionale friulano, che ha preceduto il parere, le soluzioni proposte, pur conferendo maggior forza alla volontà espressa dall'Assemblea regionale, di fatto ne rendono più arduo il concreto esercizio, e comunque non garantiscono ancora una posizione paritaria tra Stato e Regione nel processo decisionale di revisione dello Statuto di autonomia.</p>	<p>Parere non reso</p>

Disegno di legge costituzionale	Sicilia	Valle d'Aosta	Trentino-Alto Adige	Friuli-Venezia Giulia	Sardegna
<p>Atto Senato n. 1656*</p> <p>Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi</p> <p>- <i>Intesa</i> - <i>Facoltà dell'Assemblea di esprimere il diniego a maggioranza dei due terzi</i> - <i>Silenzio-assenso</i></p> <p>*Si fa presente che i disegni di legge costituzionale n. 41 e A.S. n. 1656 sono di analogo contenuto.</p>	<p>Parere contrario</p> <p>Sul disegno di legge in esame l'Assemblea regionale siciliana ha espresso parere contrario sul presupposto che la modifica statutaria proposta, pur intendendo rafforzare le prerogative dell'organo legislativo regionale nella procedura di revisione dello Statuto, non risponde pienamente all'esigenza, ritenuta prioritaria, di garantire all'Assemblea regionale la titolarità dell'iniziativa in materia di modifica dell'atto fondante dell'autonomia siciliana, funzione che l'Assemblea intende esercitare.</p>	<p>Parere contrario</p> <p>Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta con propria delibera (oggetto n. 782/XIII) ha espresso parere contrario sul presupposto che in data 17 dicembre 2008 il Consiglio regionale ha approvato una proposta di legge costituzionale di modifica dell'art. 50, comma terzo, dello Statuto – presentata sia alla Camera dei deputati (AC 2049) che al Senato della Repubblica (AS 1309) – in base alla quale la mancata espressione dell'assenso alla proposta di intesa da parte del Consiglio della Valle impedisce alle Camere l'adozione della legge costituzionale. Secondo il Consiglio regionale valdostano tale ultima proposta appare più garantistica per la Regione rispetto al disegno di legge in esame e preferibile a quest'ultimo come punto di partenza delle future discussioni sul tema.</p>	<p>Parere favorevole</p> <p>Il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, nella delibera n. 7 del 2009, ha fatto proprio, in aula, il parere favorevole espresso dalla I Commissione legislativa sul disegno di legge in esame.</p>	<p>Parere contrario</p> <p>Il Consiglio regionale ha espresso parere contrario sul presupposto che il disegno di legge considerato, pur costituendo un miglioramento dell'attuale procedura di revisione, non assicura una tutela più salda dell'autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia e una posizione paritaria nei processi decisionali tra lo Stato e la Regione.</p>	<p>Parere non reso</p>

<p style="text-align: center;">SICILIA XV LEGISLATURA</p>	<p style="text-align: center;">SCHEMA DI PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE</p>
<p>ddl n. 78 di iniziativa parlamentare presentato dai deputati Cracolici ed altri</p> <p><i>Modifica dello Statuto della Regione siciliana</i></p> <p>Stato: Assegnato alla Commissione speciale per la revisione e l'attuazione dello Statuto della Regione</p>	<p>Il disegno di legge prevede la revisione dell'intero Statuto della Regione.</p> <p>L'art. 31 del disegno di legge in esame propone, in particolare, una modifica dell'art. 41 <i>ter</i> dello Statuto siciliano, riguardante la procedura di revisione statutaria. Punti salienti della modifica proposta sarebbero: a) la riserva all'Assemblea regionale del potere di iniziativa relativo alle modifiche statutarie, da esercitare a maggioranza dei due terzi dei componenti; b) la possibilità del Parlamento nazionale di rifiutare l'approvazione qualora rilevi elementi contrastanti con i principi fondamentali della Costituzione o con gli interessi essenziali unitari della comunità nazionale; c) la facoltà, da parte dell'Assemblea regionale, di proporre ricorso innanzi alla Corte Costituzionale nei confronti del rifiuto qualora questo sia fondato sulla asserita violazione di principi fondamentali della Costituzione e, nel caso di accoglimento del ricorso, di ripresentare al Parlamento il testo rigettato o di decidere, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, di approvare un nuovo testo da trasmettere al Parlamento.</p>
<p>ddl n. 110 di iniziativa parlamentare presentato dal deputato Speciale</p> <p><i>Modifica dello Statuto della Regione siciliana</i></p> <p>Stato: Assegnato alla Commissione speciale per la revisione e l'attuazione dello Statuto della Regione</p>	<p>Il disegno di legge prevede la revisione dell'intero Statuto della Regione.</p> <p>L'articolo 72 del disegno di legge in esame propone, in particolare, una modifica dell'art. 41 <i>ter</i> dello Statuto siciliano, riguardante la procedura di revisione statutaria. Punti salienti della modifica proposta sarebbero: a) la <u>riserva</u> all'Assemblea regionale del potere di iniziativa relativo alle modifiche statutarie, da esercitare a maggioranza dei due terzi dei componenti; b) la possibilità del Parlamento nazionale di rifiutare l'approvazione qualora rilevi elementi contrastanti con i principi fondamentali della Costituzione; c) la facoltà, da parte dell'Assemblea regionale, di proporre ricorso innanzi alla Corte Costituzionale nei confronti del predetto rifiuto e di ripresentare al Parlamento il testo rigettato, nel caso di accoglimento del ricorso, o di decidere, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, di approvare un nuovo testo da trasmettere al Parlamento.</p>
<p>ddl n. 355 di iniziativa parlamentare presentato dai deputati Aricò ed altri</p> <p><i>Modifiche dello Statuto della Regione siciliana</i></p>	<p>Il disegno di legge prevede che, in tutti i casi di cessazione dalla carica del Presidente della Regione, l'Assemblea regionale elegga tra i suoi membri un nuovo Presidente della Regione.</p> <p>L'art. 5 del disegno di legge in esame propone altresì una</p>

<p>Stato: Assegnato alla Commissione speciale per la revisione e l'attuazione dello Statuto della Regione</p>	<p>modifica del comma 3 dell'art. 41 <i>ter</i> dello Statuto siciliano, riguardante la procedura di revisione statutaria, del seguente tenore: “i progetti di modificazione dello Statuto sono comunicati dal Governo della Repubblica all’Assemblea regionale, che esprime parere vincolante entro due mesi dalla ricezione”.</p>
<p>ddl n. 460 di iniziativa parlamentare presentato dal deputato Aricò</p> <p><i>Modifiche agli articoli 10 e 41 ter dello Statuto della Regione</i></p> <p>Stato: Assegnato alla Commissione speciale per la revisione e l'attuazione dello Statuto della Regione</p>	<p>Il disegno di legge prevede che, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Presidente della Regione, l’Assemblea regionale elegga un nuovo Presidente scelto tra gli appartenenti alla stessa Assemblea (art. 10).</p> <p>Prevede altresì che l’Assemblea regionale esprima, a maggioranza assoluta dei componenti, parere vincolante sui progetti di modificazione dello Statuto presentati al Parlamento nazionale (art. 41 <i>ter</i>).</p>

<p style="text-align: center;"><u>VALLE D'AOSTA</u> XIII LEGISLATURA</p>	<p style="text-align: center;">PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE (plc)</p>
<p>plc n. 2* di iniziativa governativa</p> <p><i>Modificazione all'articolo 50, comma terzo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta)</i></p> <p>Stato: Approvata il 17 dicembre 2008 e presentata sia alla Camera dei deputati (A.C. n. 2049) sia al Senato della Repubblica (A.S. n. 1309)</p> <p>* Nella XII legislatura il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge costituzionale n. 3 di analogo contenuto.</p>	<p>Il progetto di legge prevede che il Consiglio della Valle esprima, a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'intesa sui progetti di modificazione dello Statuto, approvati dalle due Camere in prima deliberazione, entro tre mesi dalla trasmissione del testo.</p> <p>In caso di mancata espressione dell'intesa, è previsto che le Camere non possano adottare la legge costituzionale (meccanismo del silenzio diniego).</p>

<p align="center">SARDEGNA XIV LEGISLATURA</p>	<p align="center">PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE (pln)</p>
<p>pln n. 1 di iniziativa parlamentare, presentato dai consiglieri Uras ed altri</p> <p><i>Modifica dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente la composizione del Consiglio regionale</i></p> <p>Stato: Assegnata alla I Commissione permanente</p>	<p>La proposta di legge prevede che il Consiglio regionale sia composto da sessanta consiglieri eletti a suffragio universale e che il numero dei consiglieri eletti non possa variare neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale adottato con legge statutaria.</p> <p>Prevede altresì che la legge elettorale promuova con misure adeguate condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive.</p>
<p>pln n. 4 di iniziativa parlamentare, presentato dai consiglieri Vargiu ed altri.</p> <p><i>Procedura di adozione del nuovo Statuto speciale per la Sardegna mediante istituzione dell'Assemblea costituente sarda</i></p> <p>Stato: Assegnata alla I Commissione permanente</p>	<p>La proposta di legge prevede che il Consiglio regionale possa istituire, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una Assemblea costituente regionale che eserciti il potere di iniziativa legislativa per l'adozione di un nuovo Statuto.</p> <p>Prevede altresì che le Camere possano approvare il nuovo Statuto senza modificazioni rispetto al testo trasmesso dall'Assemblea costituente regionale ovvero possano respingerlo.</p>
<p>pln n. 5 di iniziativa parlamentare, presentato dai consiglieri Meloni ed altri</p> <p><i>Interpretazione autentica delle norme statutarie relative al pagamento delle accise nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, agevolazioni fiscali a favore dei cittadini sardi per l'abbattimento del costo dei carburanti e dei combustibili</i></p> <p>Stato: Assegnata alla I Commissione permanente</p>	<p>La proposta di legge prevede il riconoscimento, fra le entrate assegnate alla Regione, di una compartecipazione sull'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, compresi i prodotti petroliferi derivanti dal territorio regionale, la cui imposta sia applicata e percetta fuori dalla regione.</p> <p>Prevede altresì che alcune imposte gravanti sui prodotti petroliferi prodotti e immessi, successivamente al consumo, nel territorio della regione, siano applicate in misura ridotta a favore dei consumatori</p>
<p>pln n. 7 di iniziativa parlamentare, presentato dai consiglieri Vargiu ed altri.</p> <p><i>Modifica dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)</i></p> <p>Stato: Assegnata alla I Commissione permanente</p>	<p>La proposta di legge prevede la riduzione da 80 a 60 dei membri del Consiglio regionale eletti a suffragio universale.</p>

<p align="center"><u>TRENTINO-ALTO ADIGE</u> XIV LEGISLATURA</p>	<p align="center">PROPOSTA DI PROGETTO DI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO (ppms)</p>
<p>ppms n. 1* di iniziativa parlamentare, presentato dai consiglieri Morandini ed altri.</p> <p><i>Integrazione dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in materia di composizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa</i></p> <p>Stato: Assegnata alla I Commissione permanente</p> <p>*La proposta è presentata al Consiglio della provincia autonoma di Trento.</p>	<p>La proposta prevede che alla sezione di Trento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa siano assegnati sei magistrati di carriera, dei quali uno con la qualifica di presidente e cinque con la qualifica di consigliere.</p>

<u>FRIULI VENEZIA GIULIA</u> X LEGISLATURA	PROPOSTA DI PROGETTO DI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
Nella legislatura in corso non sono stati presentati progetti di modifica dello Statuto	